

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1096

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZECCHINO, DE ROSA, MANZINI,
RICEVUTO, COMPAGNA, MINUCCI Daria, PISTOIA, ROBOL
e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1993

Disciplina dell'erogazione di contributi dello Stato alle
istituzioni culturali

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di una nuova disciplina della procedura per la concessione di contributi finanziari dello Stato ad istituzioni culturali non statali è stata unanimemente avvertita dalle Commissioni parlamentari competenti, dal Governo e dalle stesse istituzioni interessate.

I principali obiettivi che la nuova disciplina deve prefiggersi, secondo le indicazioni emerse, sono:

1) la riduzione degli spazi di discrezionalità nella concessione dei contributi, reclamata in modo particolare nell'attuale fase politico-sociale, attraverso la individuazione di requisiti e condizioni inderogabili;

2) una più razionale utilizzazione dei contributi tale da evitare dispersioni e garantire il conseguimento da parte delle istituzioni culturali di risultati originali e di effettivo rilievo.

In relazione al primo punto va segnalata la previsione del possesso da parte delle istituzioni culturali interessate alla concessione del contributo triennale (riferibile allo stanziamento del capitolo 1605) della personalità giuridica e della sussistenza di una serie di condizioni tassativamente indicate nell'articolo 2.

È prevista invece una previsione meno rigida di requisiti e condizioni in riferimento all'erogazione di contributi annuali (riferibili al più modesto stanziamento del capitolo 1606).

La decisione della concessione del contributo è riservata al Ministero per i beni culturali e ambientali, sentita una apposita Consulta per le istituzioni culturali.

La composizione di tale Consulta è prevista in modo tale da garantire la rappresentanza su base elettorale di tutti i settori disciplinari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle istituzioni culturali che siano dotate di personalità giuridica e che si conformino nell'organizzazione e nelle attività ai criteri ed alle prescrizioni di cui al successivo articolo 2, è concesso annualmente un contributo finanziario dello Stato. A tal fine il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Consulta di cui all'articolo 3, emana triennialmente apposito decreto.

Art. 2.

1. Le istituzioni culturali, dotate di personalità giuridica, per essere ammesse al contributo debbono documentare:

a) la disponibilità di una sede adeguata;

b) la disponibilità di un rilevante patrimonio bibliotecario, archivistico, museale, o di strumenti tecnico-scientifici, accertato dalle sovrintendenze regionali, adeguatamente catalogato e pubblicamente fruibile in tempi e in modi espressamente regolamentati;

c) la disponibilità di adeguato personale, sia pure in rapporto di volontariato;

d) l'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni relative ai risultati dell'attività svolta o di pubblicazione di opere relative ai fini istituzionali;

e) l'attività svolta nel triennio precedente alla richiesta di contributo ed i conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti relativi al triennio;

f) il programma di attività per il triennio successivo, con relativa previsione di spesa.

Art. 3.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina l'ammontare del contributo per ciascuna istituzione, sentita la Consulta di cui al comma 2, in conseguenza della valutazione sulla rispondenza ai criteri e alle prescrizioni di cui all'articolo 2.

2. È istituita la Consulta per le istituzioni culturali. Si compone di sedici professori universitari di ruolo eletti dai professori universitari di ruolo rispettivamente in numero di quattro per l'area delle discipline letterarie, di quattro per l'area storico-filosofica, di quattro per l'area delle scienze politiche, giuridiche, economiche e sociali, di due per l'area delle scienze biomediche e di due per l'area delle scienze naturali, matematiche, fisiche e ingegneristiche. La Consulta propone al Ministro per i beni culturali e ambientali l'ammontare del contributo per ciascuna istituzione, conformemente alla valutazione sulla rispondenza ai criteri e alle prescrizioni di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. Non possono essere ammesse al contributo le istituzioni culturali che operino sotto la competenza e la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. I contributi di cui alla presente legge sono alternativi rispetto ad altri contributi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. Le istituzioni ammesse al contributo sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere annualmente all'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali la seguente documentazione:

a) i bilanci preventivi e consuntivi deliberati dai rispettivi organi statutari competenti;

b) una relazione sull'attività annuale svolta e sul programma annuale che si intende realizzare;

c) le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero per i beni culturali ritenga necessario acquisire.

Art. 6.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Consulta per le istituzioni culturali, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo in caso di comprovata inattività dell'ente.

Art. 7.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto eroga annualmente, sentita la Consulta per le istituzioni culturali, contributi alle istituzioni culturali che pur non possedendo i requisiti di cui all'articolo 2, abbiano fatto domanda e abbiano dimostrato di svolgere attività di ricerca, didattica o editoriale di rilevanza scientifica ed abbiano presentato dettagliato programma annuale di attività con relativa previsione di spesa.

Art. 8.

1. Per l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, vengono utilizzati rispettivamente gli stanziamenti del capitolo 1605 e 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, il cui ammontare viene annualmente determinato con la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 9.

1. La legge 2 aprile 1980, n. 123, è abrogata.